

CITTÀ DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del Registro	OGGETTO : Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000, lett. E) parcella Avv. Vincenzo Ariano per l'incarico conferito con D.G.M. n. 82 dell'11.04.08
Data: 08 febbraio 2017	

L'anno 2017 il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 17,48 nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta ordinaria di prima convocazione partecipata al Sindaco **Cosimo Ferretti** e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO						Pres	Ass
COGNOME e NOME		Pres	Ass	COGNOME e NOME		Pres	Ass
CANIGLIA GLAUCO		P		MAZZA ANGELO		P	
SPINA LEONZIO		P		VITTO ERMANNO		P	
PATISSO COSIMO		P		FULLONE ANTONIO		P	
TRENTINO GIOVANNI			A	MICELLI ANTONIO		P	
SORRENTO GIANFRANCO		P		BIASI FRANCESCO		P	
CARONE TOMMASO		P		CARONE MARIA			A
PROTO ANTONIO		P		ZANZARELLI CLAUDIO		P	
CONTE COSIMO		P		POMARICO COSIMO			A
PRESENTI	N.	13+1= 14		ASSENTI	N.	3	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Caniglia Glauco, nella sua qualità di Presidente.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ROSARIO CUZZOLINI
LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 11.04.2008 l'organo giuntale di questo Ente stabiliva di costituirsi nel procedimento promosso, con atto di citazione ritualmente notificato, dal sig. Iurlaro Giordano dinnanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana;

CHE con il medesimo si dava mandato per la difesa delle ragioni dell'Ente all'Avv. Vincenzo Ariano, demandando altresì al Responsabile del servizio competente l'adozione dei successivi e consequenziali atti tesi a rendere esecutivo il suddetto deliberativo ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO:

- Della mancata attivazione del necessario impegno di spesa ne nel competente esercizio finanziario ne in fasi temporalmente successive e quindi ancora in corso di giudizio;
- Della conclusione del procedimento civile e la definizione della controversia (con contestuale esaurimento dell'attività professionale all'uopo predisposta) con sentenza n. 728/2016;
- Dell'avviso di parcella relativa all'attività professionale, pur espletata dell'Avv. Vincenzo Ariano in assenza di una regolare procedura contabile, di un importo complessivo pari ad € 3.274,65 (compreso di iva, cap e spese generali)
- Della probabile possibilità di avvio di azione da parte del creditore diretta ad ottenere giudizialmente il pagamento di quanto dovuto e della necessità di evitare oneri maggiori a carico di questo Ente derivanti dall'instaurazione di un nuovo giudizio

CONSIDERATO che la disciplina sull'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevede che, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi (tra i quali rientra sicuramente il servizio legale) senza il relativo impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario

RICHIAMATO l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
2. *Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;*

DATO ATTO che la fattispecie in esame rientra nella casistica di cui al richiamato art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, recante <<*acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*>> ;

RICHIAMATI in materia i principi giurisprudenziali e contabili per cui:

- <<*il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000*>> (cfr. Corte Conti, Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012; /441/2012/PAR del 23 ottobre 2012
- <<*La deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell'art. 194 d.lg. n. 267 del 2000, costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto - nella normalità dei casi - irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall'assunzione del necessario impegno di spesa, il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario)*>> -(cfr. TAR Genova, 5.2.2014, n. 187);
- <<*il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico -il sindaco-; determinatosi in merito secondo conforme Deliberazione dell'organo collegiale - giunta municipale- preposto allo scopo*>> (cfr. T.A.R. sez. II Lecce , Puglia, 14/10/2014, n. 2500; Cass. 16.6.2006 n. 13963; Cass. 5.5.2004 n. 8500).

VALUTATA la congruità della parcella resa dal nominato professionista rispetto all'attività professionale prestata nell'ambito del procedimento sopra indicato;

RITENUTO procedere al pagamento delle spettanze in favore dell'Avvocato al fine di evitare ogni azione esecutiva di quanto dovuto, con aggravio di spese a carico del bilancio comunale, nonché il maturare di interessi moratori sul credito vantato;

DATO ATTO della riconducibilità del debito oggetto del presente deliberando nella ipotesi di cui alla lettera e) del richiamato art. 192 essendo il conferimento ad un avvocato di un incarico professionale avente ad oggetto la difesa in un giudizio di un ente pubblico riconducibile all'affidamento di "servizi legali" e ricorrendo, nella fattispecie in questione, i presupposti della pubblica utilità e dell'indebito arricchimento in capo all'Ente che giustifica il ricorso alla suddetta procedura;

RELEVATO che la somma da riconoscere quale debito fuori bilancio è pari a € 3.274,65;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

RITENUTO di poter finanziare i suddetti debiti fuori bilancio imputando la spesa sull'intervento di bilancio 1000 che presenta adeguata disponibilità;

VISTI i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

Con l'esito della seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano:

presenti: n.14 - votanti n. 14 - assenti: N. 3 (Trentino, Carone M., Pomarico)

voti favorevoli: n. 14

voti contrari: //

astenuti: //

DELIBERA

1) **Di riconoscere** il debito fuori bilancio descritto in premessa, al fine di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 3.274,65 a favore dell'Avv. Vincenzo Ariano del foro di Brindisi a titolo di compenso dell'attività professionale prestata nell'ambito del procedimento civile n. 700147/08 r.g. / 08 (Iurlaro Giordano c/Comune di Oria) conclusosi con sentenza n. 728/2016

2) **Di dare atto** che l'ammontare del debito fuori bilancio è pari ad € 3.274,65 al quale si farà fronte mediante imputazione sul bilancio 2017 cap. 1000;

3) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;

4) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

Il Presidente propone la immediata esecutività del presente atto, che ottiene il seguente esito espresso per alzata di mano.

presenti: n.14 - votanti n. 14 - assenti: N. 3 (Trentino, Carone M., Pomarico)

voti favorevoli: n. 14

voti contrari: //

astenuti: //

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo n.267/2000

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS.VO N. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE espresso in ordine alla regolarità tecnica.
,li 25/01/2017

La Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Loredana D'Elia


PARERE FAVOREVOLE espresso in ordine alla regolarità contabile
,li 25/01/2017

La Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Angelica SABBA

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
,li 26/01/2017

Il Segretario Generale
F.to Dr. Rosario CUZZOLINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Glaucò CANIGLIA)



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Rosario CUZZOLINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

Oria, li 30 MAR, 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Rosario CUZZOLINI)

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 08/02/2017

avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 26/2000

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo;

Oria, li 30 MAR, 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosario Cuzzolini